



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART.
93, commi 7bis e 7ter DEL D.LGS. 163/2006.**

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 124 del 6 Ottobre 2015, integrato con deliberazione G.C.

n.149 del 5 novembre 2015 .

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri per l'assegnazione e la ripartizione degli incentivi secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 163/2006, come modificato ed integrato dal D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014.
2. Al fine di incentivare l'attività di progettazione e di gestione interna dei lavori pubblici è costituito un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro da ripartire tra il personale dipendente del Comune di Guardiagrele impegnato in attività collegate ad un appalto di opere.
3. Per opera o lavoro pubblico si intendono quelli relativi ad interventi che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3 del Codice dei Contratti (D.lgs.n.163/2006). Non rientrano gli atti di pianificazione urbanistica né gli interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 2 – Costituzione del fondo

1. Nel Bilancio di previsione del Comune è costituito apposito fondo interno, inserito nel Piano Esecutivo di Gestione pari al 2% del costo di un'opera o di un lavoro, la cui progettazione sia affidata alla responsabilità del settore Lavori Pubblici. La percentuale comprende anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e grava direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Essa va individuata, quindi, nel quadro economico dell'intervento, transitando nel c.d. fondo salario accessorio.
2. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico delle singole opere pubbliche.

ART. 3 – Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo.

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima del 2% stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 è così graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi:
 - a) Lavori d'importo fino a € 500.000,00: 2%
 - b) Lavori d'importo compreso tra € 501.000,00 ed € 1.000.000,00: 1,8%
 - c) Lavori d'importo superiore ad € 1.000.000,00: 1,5%
2. I progetti di opere o lavori pubblici, compresi quelli riferiti alla manutenzione straordinaria, da ammettere all'incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo.
3. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettere e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della

progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ART. 4 - Suddivisione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 3, è ripartito, per ciascun opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e/o assistenti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 3, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

ART. 5 - Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro.

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente art. 4.1) il personale interessato è quello individuato all'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/06 nell'organico dell'amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.

2. La Giunta comunale, con specifico provvedimento, individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori o nel PEG, il Responsabile unico del Procedimento.

3. Il Responsabile unico del Procedimento, costituisce, il Gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività: Progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori, Collaudo/regolare esecuzione. Inoltre per ogni attività individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto.

4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

5. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

ART. 6 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo

A) 1.PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI **INTERNA:**

Tab A – TIPO DI INCARICO	%
a) Progettazione di cui:	30
1) progettista	50
2) eventuali collaboratori	50
3) in assenza di collaboratori al progettista	100
b) DD.LL.	15
c) R.U.P. di cui	45
1) R.U.P. senza assistente	70
2) R.U.P. con assistente	40
3) Assistente al RUP senza collaboratori	60
4) Assistente al RUP con collaboratori	40
5) Collaboratori con assistente	20
6) Collaboratori senza assistente	30
d) Collaudo o C.R.E.	5
e) Coordinatore per la sicurezza D.lgs n. 81/2008/	5

RIPARTO PERCENTUALE 30% di cui alla lett. a) della Tab. A	PARAMETRO Lavori/opere
PROGETTO PRELIMINARE	25
PROGETTO DEFINITIVO	35
PROGETTO ESECUTIVO	40

Nel caso in cui al procedimento di attuazione dell'opera non si applichi la normativa recata dal D.Lgs. 81/2008 l'aliquota relativa alla sicurezza cantieri va aggiunta sulla voce a) della Tab. A); l'aliquota per la progettazione diventa pertanto il 35%.

B) 2.PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI **ESTERNA**

Poiché l'attività del R.U.P. nel caso di progettazione, D.L., ed altre attività svolte da tecnici esterni è maggiormente gravata da compiti di controllo, la ripartizione della quota dell'80% sarà la seguente:

Tab B – TIPO DI INCARICO	%
--------------------------	---

1)	R.U.P. senza assistente	70
2)	R.U.P. con assistente	40
3)	Assistente al RUP senza collaboratori	60
4)	Assistente al RUP con collaboratori	40
5)	Collaboratori con assistente	20
6)	Collaboratori senza assistente	30

Il Responsabile del Procedimento, ove ne ravvisi la necessità in relazione alla quantità dei procedimenti in corso, può incaricare con proprio provvedimento uno o più coadiutori, da individuare sia all'interno dell'Ufficio Tecnico e sia all'esterno, anche libero professionista o dipendente di altro Ente (ai sensi dell'art.10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006), per collaborazione anche parziale nell'espletamento dei compiti previsti ad esso attribuiti dalla legge, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Ente e dei soggetti esterni.

2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro

3. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

ART. 7 – Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art.93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/06 l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza delle sue omissioni, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente regolamento.

ART. 8 – Liquidazione del fondo

1. Il Responsabile del servizio, competente a disporre la corresponsione dell'incentivo, è tenuto ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.

2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo;

3. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, e trasmessa agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata. Per l'attività di progettazione, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di ciascuna opera. *Qualora il Responsabile del servizio coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, alla liquidazione del compenso provvederà il servizio personale, sulla scorta delle note ricevute dal Responsabile del procedimento.*

4. Per la direzione lavori ed il collaudo/regolare esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione.

5. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

ART. 9 - Assicurazione

1. Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 nel testo in vigore e di quanto previsto dal D.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. La assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

ART. 10 - Svolgimento dell'attività

1. Le attività descritte nel precedente art. 6 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico

2. Il personale incaricato della progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

3. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

4. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

ART.11 – Proprietà dei progetti

I progetti elaborati dall'ufficio Lavori Pubblici restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale potrà apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART. 12 - Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114), mentre gli incentivi inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data del 19.08.2014 verranno erogati sulla base dei criteri stabiliti nel precedente regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 144/2012.

ART. 13 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione, si applica la norma nazionale o regionale sopravvenuta.

ART.14- Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

INDICE

<u>ART. 1 - Oggetto.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 2 – Costituzione del fondo.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 3 – Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo.</u>	<u>2</u>
<u>ART. 4 - Suddivisione del fondo.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 5 - Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 6 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 7 – Limitazioni all'erogazione degli incentivi.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 8 – Liquidazione del fondo.....</u>	<u>5</u>

<u>ART. 9 - Assicurazione.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 10 - Svolgimento dell'attività.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 12 - Norme transitorie</u>	<u>7</u>
<u>INDICE.....</u>	<u>7</u>